

**DETERMINAZIONE 7 SETTEMBRE 2020**

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA DELLE INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE N. 124/17**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante "*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*" (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante "*Servizio a tutele gradualie per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui*

all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17" (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori; nell'esercizio di tali poteri di regolazione l'Autorità può richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti (in forza dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della medesima legge);
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *"transitoriamente"* e *"in base ai costi effettivi del servizio"*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell'1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela rispettivamente all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese (diverse dalle microimprese) e all'1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge demanda, tra l'altro, all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *"servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica"* (precedentemente denominato da tale legge *"servizio di salvaguardia"*), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 396/2019/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, originariamente finalizzato all'acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell'allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall'1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell'ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;

- in esito alla novella legislativa, nel frattempo introdotta dal sopra richiamato D.L. milleproroghe, l’Autorità ha pubblicato un secondo documento per la consultazione 220/2020/R/eel riguardante il servizio a tutele gradualı destinato alle piccole imprese (diverse dalle microimprese) attualmente rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2021, non risultino titolari di un contratto di libero mercato;
- in sintesi, il predetto documento per la consultazione 220/2020/R/eel prospetta gli orientamenti dell’Autorità, sulle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio (linea di intervento A) e sulle modalit  di affidamento dello stesso (linea di intervento B) che comportano, dapprima, l’erogazione del servizio da parte degli esercenti la maggior tutela, per un periodo transitorio di durata massima di sei mesi a decorrere da gennaio 2021 (cd. *assegnazione provvisoria*) e, successivamente, l’assegnazione del servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali agli operatori cosı selezionati (cd. *assegnazione a regime*); siffatto percorso di superamento progressivo della tutela di prezzo risulta coerente con gli espressi obiettivi di gradualit  della novellata legge concorrenza;
- con specifico riferimento alle modalit  di *assegnazione a regime* del servizio a tutele gradualı, il documento per la consultazione 220/2020/R/eel individua, tra le altre cose, una serie di informazioni relative ai punti di prelievo oggetto di gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per ciascuna area territoriale, affinche questi possano formulare la propria offerta economica; simili informazioni sono state identificate anche sulla base delle osservazioni pervenute in merito sul precedente documento per la consultazione 397/2019/R/eel e in esito a un confronto intercorso con gli esercenti la maggior tutela volto a verificare la sussistenza di dati gi  disponibili nonch  le tempistiche di estrazione degli stessi;
- tra le predette informazioni rilevano, in particolare, quelle attinenti a:
  - a. le caratteristiche dimensionali e di consumo dei POD oggetto di assegnazione in ciascuna area tra cui:
    - i. numero totale dei POD e i relativi volumi annui (distinti tra clienti disalimentabili e non disalimentabili);
    - ii. tipologia di contatore (telegestito ovvero tradizionale);
    - iii. prelievo annuo, per fasce, dei POD senza trattamento orario;
    - iv. la percentuale di POD con trattamento orario (e relativo profilo orario);
  - b. il livello di morosit  dei clienti finali rispettivamente disalimentabili e non disalimentabili (*unpaid ratio* a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonch  le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi);
  - c. le modalit  di pagamento dei clienti finali;
  - d. le modalit  di ricezione della bolletta da parte dei clienti finali;
- il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) dispone dei dati indicati *sub* a. mentre le restanti informazioni (da b. a d.) sono nella disponibilit  degli attuali esercenti la maggior tutela.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 220/2020/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 15 operatori, 6 associazioni loro rappresentative, 3 associazioni rappresentative dei clienti non domestici, un’associazione rappresentativa dei clienti domestici, un gestore di rete e un istituto di ricerca;

- con specifico riferimento alle informazioni pre-gara prefigurate dall’Autorità, gli intervenuti alla consultazione ne hanno generalmente condiviso il contenuto, tuttavia, alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno richiesto l’ampliamento di tale *set* informativo includendovi, tra l’altro, anche:
  - dati più puntuali sulla morosità dei clienti finali in particolare con riferimento ai clienti non disalimentabili (in base alla classe di potenza o al comportamento di pagamento dei clienti finali);
  - informazioni sul numero di clienti con procedimento pendente per manomissione contatore ovvero i dati storici relativi ai prelievi fraudolenti;
  - l’incidenza di clienti che hanno messo a disposizione un contatto telefonico e/o che hanno fornito l’assenso all’utilizzo dei propri dati ai sensi della normativa sulla *privacy*;
  - l’incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti;
  - il codice ATECO associato alle piccole imprese;
  - per i POD non soggetti a trattamento orario, la ripartizione dei consumi per mese/fascia degli ultimi 24 mesi;
  - l’informazione relativa ai distributori operanti all’interno delle singole aree di assegnazione;
- gli esercenti la maggior tutela hanno, a loro volta, evidenziato, in esito al confronto intercorso sul tema in discorso, la necessità di disporre di tempi congrui non inferiori a 2/3 mesi ai fini dell’estrazione e trasmissione dei dati nella loro titolarità.

**RITENUTO CHE:**

- rispetto alle predette osservazioni pervenute con riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l’assegnazione a regime del servizio a tutele graduali, sia necessario evidenziare quanto segue:
  - il *set* informativo prefigurato nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel è stato individuato cercando di contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di soddisfare adeguatamente le esigenze cognitive dei partecipanti alle gare così da permettere a tutti di competere su un piano di parità, e dall’altro, di effettuare l’acquisizione e l’analisi di dette informazioni in tempi celeri affinché queste possano essere messe a disposizione con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle gare previsto nei primi mesi del 2021; un’ulteriore estensione del predetto nucleo informativo (in particolare, con l’inclusione di dati nella titolarità degli esercenti la maggior tutela) rischierebbe, invece, di dilatare i tempi di raccolta e di trasferimento dei dati ai potenziali partecipanti, scenario questo non desiderabile dalla stragrande maggioranza degli operatori che hanno risposto alla consultazione; a fronte di quanto in discorso, si ritiene quindi che gli elementi informativi già previsti in consultazione (inclusi quelli relativi alla morosità dei clienti finali) siano già sufficientemente esaustivi e completi;
  - sia tuttavia ragionevole la richiesta di alcuni rispondenti alla consultazione di disporre di informazioni storiche sui prelievi fraudolenti associati ai POD sottoposti a procedura concorsuale, così da tenerne conto ai fini della formulazione di un’offerta economica in grado di riflettere gli effettivi costi (e rischi) associati all’erogazione del servizio in questione;

- siano parimenti fondate e meritevoli di approfondimento le preoccupazioni espresse in consultazione in merito alla correttezza dei dati identificativi dei clienti finali (es. codice fiscale) ai fini del buon esito del processo di fatturazione;
- alla luce di quanto sopra, per permettere la raccolta delle informazioni pre-gara prefigurate nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel, occorra assoggettare gli esercenti la maggior tutela all'obbligo di trasmettere i seguenti dati, per ciascuna regione e distintamente per il comune di Milano e Roma, riferiti ai clienti finali oggetto di assegnazione relativi a:
  - la percentuale di mancato incasso valutata a settembre 2020, delle fatture emesse in ciascuno dei mesi del periodo ottobre 2017 – giugno 2020 dopo tre, sei, dodici e ventiquattro mesi (c.d. *unpaid ratio*), distinta per clienti disalimentabili e non disalimentabili;
  - il numero di richieste di sospensione riferite ai 24 mesi precedenti il mese di settembre 2020 incluso;
  - la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono una modalità di pagamento automatico (es. SDD) a settembre 2020;
  - la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono la bolletta elettronica a settembre 2020;
- al fine di consentire con tempi congrui l'estrazione e la trasmissione, da parte degli esercenti la maggior tutela, dei dati nella loro titolarità, sia opportuno pubblicare già con la presente determinazione le istruzioni operative, contenenti la definizione dettagliata dei suddetti dati;
- al fine di consentire l'acquisizione dei predetti dati in tempo utile in vista delle imminenti procedure concorsuali, tutti gli esercenti la maggior tutela debbano effettuare la trasmissione dei predetti dati esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità entro e non oltre il 30 novembre 2020;
- sia opportuno rinviare a successiva valutazione:
  - l'istituzione di una apposita raccolta dati specificamente riferita a casi di prelievi fraudolenti da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali nell'ambito delle informazioni pre-gara, con modalità di trasmissione dei dati anche diverse dalla piattaforma informatica dell'Autorità;
  - l'eventuale estensione del perimetro di informazioni attinenti alle caratteristiche dei POD oggetto di assegnazione (in base al livello di potenza, caratteristiche di consumo, ecc.), in funzione della disponibilità dei dati da parte del SII.

## **DETERMINA**

1. di approvare l'Allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante "*Istruzioni Operative per la trasmissione delle informazioni funzionali alle procedure di assegnazione del servizio a tutele gradualità*" (di seguito: Istruzioni Operative);

2. di prevedere che le informazioni di cui alle Istruzioni Operative, siano trasmesse da ciascun esercente la maggior tutela, esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità entro e non oltre il 30 novembre 2020;
3. di pubblicare la presente determina e i relativi allegati sul sito *internet* dell'Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

Milano, 7 settembre 2020

Il Direttore

*Marta Chicca*